

FOGLIO INFORMATIVO**FIDEIUSSIONE SPECIFICA****INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Denominazione legale: Banca Popolare dell'Alto Adige Spa
Sede legale e amministrativa: Via del Macello, 55 – 39100 Bolzano
Telefono: 800 585 600 Fax 0471944999
Email: contact@volksbank.it PEC contact@pec.volksbank.it
Indirizzo del sito internet: www.volksbank.it
Contatto: Contact Center 800 585 600
Codice Banca ABI: 5856-0
Codice BIC: BPAAIT 2B
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia: 5856
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese (cod. fiscale/P. Iva): 00129730214
Autorità di controllo: Banca d'Italia con sede in Via Nazionale 91 – 00184 Roma
Sistema di garanzie cui la Banca aderisce: Fondo Nazionale di Garanzia e Fondo Interbancario di tutela dei Depositi

CHE COS'E' LA FIDEIUSSIONE SPECIFICA

Con il rilascio di questa garanzia (fideiussione) il fideiussore garantisce la banca per l'adempimento delle obbligazioni relative ad uno specifico finanziamento assunte verso la banca dal debitore garantito. Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito.

I principali rischi sono costituiti dall'obbligo di pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo, dalla possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace (c.d. reviviscenza della garanzia).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Si precisa che la fideiussione prestata non è soggetta a spese fino al momento in cui viene escussa. Se la Banca chiede il pagamento della fideiussione, il fideiussore oltre alle spese già contemplate nel rapporto garantito, è obbligato per eventuali spese, tasse, imposte collegate all'escussione. Inoltre, in caso di inadempimento, sono dovuti dal fideiussore sull'importo garantito gli interessi di mora nella misura dovuta dal debitore principale.

Elenco delle comunicazioni che la banca invia al garante.

La Banca ed il cliente convengono e stabiliscono che le comunicazioni periodiche previste ai sensi di legge sono effettuate, con pieno effetto, in formato elettronico, mediante la messa a disposizione delle medesime nell'area riservata del sito internet della Banca.

Il cliente, al momento della stipula del contratto e, comunque, in qualsiasi altro momento, in alternativa alla trasmissione delle comunicazioni in forma elettronica, ha diritto di richiedere l'invio o la consegna delle medesime comunicazioni in forma cartacea all'ultimo indirizzo indicato alla Banca per l'inoltro della corrispondenza, mediante la sottoscrizione di apposito modulo messo a disposizione dalla Banca.

La cessazione, per qualsiasi causa o ragione, dei servizi di online banking determina la conseguente ed automatica disattivazione della funzionalità di invio delle comunicazioni periodiche in forma elettronica. In tal caso, la Banca effettuerà, con pieno effetto, le comunicazioni in forma cartacea all'ultimo indirizzo indicato per l'inoltro della corrispondenza, anche nel caso in cui il cliente abbia preventivamente richiesto l'invio delle comunicazioni periodiche in forma elettronica. Qualora il cliente decida di non attivare i servizi di online banking, la Banca effettuerà le comunicazioni in forma cartacea all'ultimo indirizzo indicato per l'inoltro della corrispondenza.

Le comunicazioni in forma elettronica sono gratuite per il cliente; le comunicazioni effettuate con strumenti diversi da quelli elettronici, quelle ulteriori o più frequenti rispetto a quanto previsto dalle norme di trasparenza o effettuate con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto possono comportare l'addebito di spese nel contratto di conto corrente principale (ai sensi dell'art. 127 bis del Testo Unico Bancario).

Documento	obbligatorio / facoltativo	frequenza	modalità di fornitura	spese
Documento di sintesi periodico	obbligatorio	annuale	cartaceo	0,00 €
			elettronico	0,00 €
Sollecito	obbligatorio	per evento	cartaceo	10,00 €

Recesso dalla garanzia

1. Se l'Operazione è a tempo determinato il Fideiussore non può recedere dalla presente fideiussione e la stessa fideiussione rimarrà valida ed efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite, anche dopo la loro scadenza.

2. Se l'Operazione è a tempo indeterminato il Fideiussore può recedere dalla presente fideiussione, dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso avrà effetto nei confronti della Banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e siano trascorsi almeno 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento. In caso di recesso, il Fideiussore risponde delle obbligazioni del debitore in essere al momento di efficacia del recesso, ivi compreso l'ammontare degli assegni emessi prima di tale data e ancora in circolazione.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti con il debitore, il recesso del Fideiussore, fermo quanto previsto dai commi precedenti, si rende operante solo quando sia decorso il termine di presentazione degli assegni emessi dal debitore ed ancora in circolazione.

Recesso dal rapporto garantito

La Banca esercita la facoltà di recedere dai rapporti con il Debitore secondo le modalità ed i termini contrattualmente previsti, senza che il Fideiussore possa eccepire alcunché in merito.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Dopo che il debitore principale o il fideiussore ha restituito alla banca tutto quanto ad essa dovuto la fideiussione viene estinta entro il termine massimo di 30 giorni.

Reclami

Il Cliente può presentare reclamo per iscritto indirizzandolo per posta ordinaria o raccomandata all'attenzione dell'Ufficio Reclami istituito a Bolzano, Via del Macello 55, per e-mail all'indirizzo ufficio-reclami@volksbank.it, per posta elettronica certificata all'indirizzo reclami@pec.volksbank.it, via fax al numero 0471 979188 oppure compilando l'apposito modulo in filiale.

L'esito del reclamo sarà comunicato con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata entro i seguenti termini decorrenti dalla data di ricezione del reclamo stesso:

- 60 giorni per i reclami relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari;
- 15 giorni lavorativi per i reclami relativi ai servizi di pagamento. Se la Banca, per situazioni eccezionali alla stessa non imputabili, non può rispondere entro 15 giorni lavorativi, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giorni lavorativi;

In caso di risposta insoddisfacente o mancata risposta dell'Ufficio Reclami entro i termini indicati sopra, il Cliente ha diritto di rivolgersi:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per le controversie in materia bancaria e finanziaria. Per sapere come adire l'Arbitro Bancario Finanziario, conoscere l'ambito della sua competenza e per ogni altra opportuna informazione si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere alle filiali della Banca d'Italia, oppure ci si può rivolgere direttamente alla Banca, anche attraverso il sito internet della stessa www.volksbank.it;
- ad altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie previste dalla normativa, compreso il preventivo tentativo di mediazione obbligatoria.

Il ricorso preventivo ad uno dei citati Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie costituisce condizione di procedibilità della eventuale successiva domanda giudiziale.

GLOSSARIO

Debitore garantito o debitore principale	Persona di cui si garantisce l'adempimento a favore della banca.
Garante o fideiussore	Persona che rilascia la fideiussione a favore della banca.
Importo massimo garantito	La somma complessiva (capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale.
Regresso	L'azione legale per mezzo della quale il fideiussore può agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto sulla base della fideiussione rilasciata alla banca.
Solidarietà fra fideiussori	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.